



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5466/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.47.1.0.0/2/2024

DIREZIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico

- accesso carrabile -

REGOLARIZZAZIONE E MODIFICA

UTENTE: Limes 17 S.r.l. - S.P. 47 - Comune di Monreale - foglio 181, particella 233 - categoria 3[^]

Pratica n. 234/2024

Class. 5-3-47-1/2/2024

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 30/09/2024
Il Dirigente
ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico

- accesso carrabile -

REGOLARIZZAZIONE E MODIFICA

UTENTE: Limes 17 S.r.l. - S.P. 47 - Comune di Monreale - foglio 181, particella 233 - categoria 3[^]

Pratica n. 234/2024

Class. 5-3-47-1/2/2024

Premesso che:

- La Società **Limes 17 S.r.l.** (come da allegato dati sensibili) ha presentato istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 03/06/2024 al n.43666, con la quale chiedeva l'autorizzazione per regolarizzare un accesso carrabile esistente di ml 30,70, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 2+672 lato sx della strada provinciale S.P. 47 denominata "Di Giammartino", su un fondo catastato al Comune di Monreale al foglio 181 particella 233, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 31,00** di suolo provinciale su strada di **terza categoria**;
- **Per il bene immobile sul quale insiste l'accesso carrabile di cui sopra veniva stipulato atto di costituzione di diritto di superficie e servitù in data 07/03/2023, a favore della Società Limes 17 S.r.l., ai rogiti del notaio dott. Diego Giannola, con sede in Palermo, repertorio n.2666, registrato a Palermo il 09/03/2023 al n.7942 Serie 1/T;**
- L'ufficio concessioni, con nota prot. 56730 del 17/07/2024, per la suddetta istanza comunicava, ai sensi dell'ex art. 10 bis della Legge n. 241/90, preavviso di provvedimento di diniego, in quanto, così come previsto dall'art. 19 comma 19 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, i nuovi accessi devono avere una larghezza massima di ml 10,00 comprensiva di svassi di raccordo;
- Con Pec del 23/07/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 25/07/2024 al n.59015, la Società Limes 17 S.r.l. comunicava, in riscontro alla predetta nota, *"che l'apertura dell'accesso carrabile non può essere ridotta per la necessità di far accedere mezzi assimilabili ad autocarri con gru per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine di trasformazione dell'impianto fotovoltaico"* e, contestualmente, trasmetteva nuovi elaborati grafici e tecnici;
- L'ufficio concessioni, con nota prot. 62896 del 07/08/2024, comunicava che, ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, occorreva presentare per ciascuna pratica, apposita istanza di autorizzazione per la modifica delle dimensioni del varco di accesso a ml 10,00, così come previsto dall'art. 19 comma 19 del vigente Regolamento; in alternativa, occorreva presentare istanza di rinuncia, a seguito della quale veniva rilasciato il provvedimento di revoca con le dovute prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Regolamento;
- Con Pec del 07/08/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 08/08/2024 al

n.63173, la Società Limes 17 S.r.l. comunicava la necessità di mantenere in esercizio l'accesso carrabile per l'ingresso dei mezzi pesanti al costruendo impianto fotovoltaico, ritenuto opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs n.387 del 29/12/2003 e s.m.i.;

- L'ufficio concessioni, con nota prot. 63945 del 09/08/2024, confermava quanto già comunicato con nota prot. 62896 del 07/08/2024 e, contestualmente, faceva presente che, qualora entro il termine di 30 giorni la Società in argomento non avrebbe ottemperato a quanto richiesto, procedeva all'emissione del provvedimento di diniego;
- Con Pec del 21/08/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 23/08/2024 al n.65847, la Società Limes 17 S.r.l. trasmetteva istanza di autorizzazione per la regolarizzazione dell'accesso carrabile di che trattasi, **le cui dimensioni sono state ridotte a ml 10,00**, corredata della documentazione prevista;
- L'ufficio concessioni, ha chiesto, con nota prot. 70136 del 10/09/2024, di integrare l'istanza di cui sopra con il versamento di una somma pari ad € 500,00, quale deposito cauzionale a garanzia dei lavori da eseguire, così come previsto dall'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;
- Con Pec del 20/09/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 23/09/2024 al n.74960, la Società Limes 17 S.r.l. trasmetteva copia della ricevuta di versamento a titolo di deposito cauzionale, così come richiesto da questo ufficio;
- L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento di concessione, quale regolarizzazione e modifica di un accesso carrabile esistente.

Considerato che:

- L'art. 22 del Codice della Strada dispone che "Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.";
- L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada definisce alla lett. b, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, come accessi in generale "le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico";
- L'art. 46 comma 1 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, dispone "la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente";
- La strada provinciale S.P. 47 denominata "Di Giammartino", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione a regolarizzare un accesso carrabile esistente, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- La domanda di regolarizzazione veniva trasmessa con Pec in data 31/05/2024 e che, con successiva Pec del 27/09/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 30/09/2024 al n.77208, ad integrazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 02/05/2024, la Società Limes 17 S.r.l. precisava che gli accessi oggetto di richiesta di autorizzazione, relativamente a ciascuna pratica, sono stati realizzati nel mese di marzo 2024, risulta **necessario procedere preventivamente a sanare l'occupazione abusiva dell'area su cui insiste l'accesso carrabile in argomento per l'annualità 2024**;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico** è

stato rilasciato "**parere favorevole**" alla regolarizzazione dell'accesso carrabile, che si sviluppa su un fronte di terreno largo ml 10,00, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 05/09/2024 con protocollo n.68704, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta.

Visto:

- L'istanza presentata dalla Società Limes 17 S.r.l. e la completezza degli elaborati richiesti;
- Il pagamento della somma di **€ 500,00** effettuato in data 19/09/2024 attraverso il servizio telematico pagoPA, Codice Avviso 001252426200000502, di cui è stata prodotta la relativa ricevuta (trasmessa con Pec del 20/09/2024) intestato a *Città Metropolitana di Palermo*, quale deposito cauzionale richiesto ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L'art. 22 del D.lgs n. 285/92;
- Gli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Rilasciare a favore della Società **Limes 17 S.r.l.**, **la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**, quale **REGOLARIZZAZIONE** di un accesso carrabile esistente di ml 30,70, ssito in corrispondenza della progr.va km.ca 2+672 lato sx della strada provinciale S.P. 47 denominata "Di Giammartino", su un fondo catastato al Comune di Monreale al foglio 181 particella 233, e sua **MODIFICA**, a seguito della quale si sviluppa su un fronte di terreno largo ml 10,00, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 10,00** di suolo provinciale su strada di **terza categoria**, con le seguenti condizioni:

1. che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in anni *venti* (20) a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;

2. che la concessione sia rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate nel presente atto e a tutte quelle contenute nell'allegato disciplinare che ne è parte integrante, esclusivamente per l'occupazione del suolo pubblico;
3. che ogni modifica del passo carrabile autorizzato con la presente Determinazione Dirigenziale, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dallo scrivente Ufficio; in difformità di ciò saranno applicate le sanzioni di legge previste dalla normativa vigente;
4. che la presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo edilizio e urbanistico per i lavori eventualmente da eseguirsi all'immobile interessato, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi prima della realizzazione dei lavori, acquisendo altresì presso gli Enti competenti eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni se necessarie, fermo restando l'obbligo per il concessionario dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
5. che la presente concessione possa essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di Pubblici Servizi senza che il titolare possa pretendere diritti di sorta; nel caso di revoca il titolare avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione di ufficio con diritto di rivalsa per spese sostenute;
6. che il titolare potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla *Città Metropolitana di Palermo* con istanza di rinuncia e revoca, con l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione, del relativo cartello e del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni che verranno dettate con specifico disciplinare tecnico; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute. La rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
7. che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
8. che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state versate interamente le somme dovute per l'occupazione precedente;
9. che il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
10. che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, alla continua manutenzione delle opere eseguite nonché al rifacimento dell'area autorizzata in caso di deformazioni, avvallamenti o manomissioni. Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero insorgere al corpo stradale e relative pertinenze in conseguenza dell'accesso carrabile, sia per omessa manutenzione, ovvero per mancato od erroneo convogliamento delle acque superficiali;
11. **che il titolare della concessione sia tenuto a pagare, a partire dall'anno 2025, un canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 139,00 (per mq 10,00 su strada prov.le di catg. 3^) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; altresì, il concessionario, che ha occupato abusivamente il suolo pubblico nell'anno in corso, è tenuto a pagare il corrispondente tributo, quantificato in € 430,00 (per**

mq 31,00 su strada prov.le di catg. 3^), per l'annualità 2024, aumentato delle sanzioni oltre gli interessi maturati, se l'annualità interessata non risulta già corrisposta;

12. che ogni eventuale e successiva modifica regolamentare concernente la quantificazione del tributo sarà applicata alla presente autorizzazione;
13. che il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della presente, pena la nullità della stessa per decadenza; per gli anni successivi il canone va corrisposto **in autoliquidazione entro il 31 marzo**; la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
14. **che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;**
15. che il titolare della presente autorizzazione provveda ai sensi dell'art. 22 del N.C.S. e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, così come modificato dall'art. 36 D.P.R. n° 610 del 16.09.96, a segnalare il passo carrabile mediante l'apposito cartello, di cui all'art. 120 del regolamento, recante nella parte alta la denominazione dell'Ente proprietario ed in basso il numero dell'autorizzazione e anno di rilascio;
16. per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
17. che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
18. che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
19. che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Tecnico
(*geom. Pierluigi Catanese*)

Il Responsabile del Procedimento
(*arch. ing. Francesco Lagna*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'